



**Presidenza della Regione**  
**Servizio Qualità della legislazione e semplificazione**

**Osservatorio Legislativo Interregionale**  
**Roma, 24-25 settembre 2009**

**Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale**  
**relative alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo giugno-settembre 2009

**a cura di:** Silvia Franceschini  
Camilla Toresini  
Andrea Crosilla  
Elena Sangion

**Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo gennaio - giugno 2009

<b>Sentenza/Ordinanza</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Ricorrente</b>	<b>Resistente</b>	<b>Esito favorevole</b>	<b>Materia</b>
n. 186	Principale	Commissario dello Stato per la Regione siciliana	Sicilia	Regione	Ambiente; caccia - pesca
n. 189	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Stato	Tutela della salute
n. 196	Principale e conflitto di attribuzione	Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Stato	Governo del territorio
n. 253	Principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Trento	Stato	Tutela della salute

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Ordinanza:** 22 – 26 giugno 2009, n. 186

**Materia:** ambiente; caccia - pesca

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e per interferenza nella materia penale

**Ricorrente/i:** Commissario dello Stato per la Regione siciliana (ricorso n. 90/2008)

**Resistente/i:** Regione Sicilia

**Oggetto del ricorso:** artt. 1, 3, comma 1, e 4, comma 1, delibera legislativa della Assemblea regionale siciliana 23 ottobre 2008, di approvazione del disegno di legge n. 103 (Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette)

**Esito del giudizio:** dichiarazione di cessazione della materia del contendere

### **Annotazioni:**

Con riferimento agli artt. 1 e 4, comma 1, della delibera legislativa impugnata, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 9 Cost., superamento dalle competenze statutarie primarie in materia di caccia e di pesca di cui all'art. 14 dello statuto speciale e contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui tali disposizioni consentono prelievi ed abbattimenti di animali «di specie domestiche inselvatichite o di specie delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà» e tali « da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante alle attività agro-silvo-pastorali» all'interno delle aree protette anche al di là dal limite previsto dalla normativa statale della ricomposizione degli equilibri ecologici [art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e art. 19, legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)].

In particolare, le disposizioni impuginate sarebbero viziate da irragionevolezza ed in contrasto sia con i principi fondamentali in materia ambientale sia con quanto previsto in materia faunistica (materia da ritenersi ricompresa in quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, pertanto, di esclusiva competenza statale), oltre che con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla legge 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), introducendo una definizione normativa non contemplata dall'ordinamento; esse costituirebbero, infine, interferenza nella

materia penale rendendo legittimi comportamenti sanzionati penalmente dal titolo IX bis libro II codice penale (Dei delitti contro il sentimento degli animali).

Con riferimento, invece, all'art. 3, comma 1 della delibera legislativa impugnata, il ricorrente lamenta superamento della competenza regionale e contrasto con la citata legge 157/1992, nella parte in cui detta norma prevede per la fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato) ipotesi di utilizzo delle specie catturate o abbattute (quali, ad esempio, per finalità di beneficenza, commerciale, di ricerca scientifica, didattica, etc.), diverse da quelle previste dalla normativa statale.

Successivamente all'impugnazione, tuttavia, la delibera legislativa è stata pubblicata previa omissione, in sede di promulgazione, delle parti delle disposizioni oggetto di censura, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Ordinanza:** 22-26 giugno 2009, n. 189

**Materia:** tutela della salute

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.; art. 3, lettera l), dello Statuto speciale;

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 29/2008)

**Resistente/i:** Valle d'Aosta

**Oggetto del ricorso:** artt. 8, 9, comma 3, lettera a), e Allegato A, lettere g), h), i), j), k) e l), della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria)

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato estinto il processo

### **Annotazioni:**

La legge regionale Valle d'Aosta 4/2008 relativa alla disciplina dell'organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria, veniva censurata in primo luogo per aver dettato, all'art. 8, disposizioni in materia di inquadramento della dirigenza medica nel ruolo sanitario. Infatti, nel prevedere l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica dei medici convenzionati per l'emergenza sanitaria territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale, il censurato art. 8 avrebbe protratto l'efficacia della norma transitoria contenuta nell'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), norma che aveva ormai esaurito i suoi effetti alla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.

La disposizione regionale sarebbe stata in contrasto con il principio fondamentale in materia di tutela della salute contenuto nella suddetta disposizione statale e, conseguentemente, con l'art. 3, lettera l), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» e con le relative norme di attuazione e, altresì, con l'art. 117, terzo comma, Cost., dovendosi ritenere attribuita alla Regione a statuto speciale anche la competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute», ai sensi della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La stessa disposizione veniva poi censurata per aver violato un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che costituisce limite alla competenza concorrente riconosciuta alla Regione in tale materia dall'art. 117, terzo comma, Cost; principio recato, in relazione all'obiettivo di

contenimento della spesa per il personale, dall'art. 1, comma 565, della legge 296/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Infine, l'art. 8 sarebbe stato in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., attribuendo ad un gruppo di medici individuato in modo ritenuto del tutto arbitrario ed ingiustificato, nonché oltre i limiti derogatori previsti dalla predetta norma statale di principio, un trattamento di maggior favore rispetto ad altri colleghi in servizio in condizioni analoghe, e concedendo, attraverso l'inquadramento in questione, l'accesso al ruolo sanitario in assenza di concorso pubblico.

Quanto all'art. 9, comma 3, lettera a), la disciplina regionale veniva impugnata per aver individuato, nell'ambito del personale tecnico specializzato che opera nell'attività di soccorso e di trasporto degli infermi, la figura dell'«autista soccorritore» e le connesse «attività di autista di ambulanza ed automedica e di soccorritore»: in tal modo, la disposizione avrebbe ecceduto la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» riconosciuta alla Regione dall'art. 3, lettera l), dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché in materia di «professioni» e di «tutela della salute» attribuite alla Regione dall'art. 117, terzo comma, Cost., nuovamente ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

Da ultimo, l'Allegato A della legge regionale, che elencava le attività dell'autista soccorritore, veniva censurato per aver utilizzato formule troppo ampie e generiche tali da tradursi, in concreto, nella possibilità per gli autisti soccorritori di svolgere attività riservate a professionisti sanitari e, per altro verso, per aver previsto la possibilità che l'autista soccorritore si occupasse di specifiche problematiche di medicina d'urgenza, «di fatto» autorizzandolo a porre in essere attività a carattere sanitario che esulano dai compiti attribuiti alla figura professionale dell'autista-soccorritore; le impugnite disposizioni avrebbero in conclusione individuato «di fatto» una nuova professione sanitaria, ponendosi in contrasto con il principio più volte affermato dalla Corte e recepito nel decreto legislativo 30/2006 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Posto che successivamente alla proposizione del ricorso la Regione Valle d'Aosta, con legge regionale 6/2009 (Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4), era intervenuta a modificare la disciplina oggetto delle censure, che il ricorrente aveva di conseguenza rinunciato al ricorso, affermando che le modifiche avevano sostanzialmente recepito le censure proposte, che infine la Regione aveva formalmente accettato la rinuncia, la Corte dichiara estinto il processo.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 24 giugno 2009, n. 196

**Materia:** governo del territorio

**Tipo di giudizio:** legittimità costituzionale in via principale e conflitto di attribuzione

**Limiti violati:** artt. 6, 97 e 116 Cost., art. 10 legge costituzionale 3/2001, artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano (ricorsi 59/2008 per la legittimità costituzionale e 15/2008 per conflitto di attribuzione)

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso in via principale:** art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

**Oggetto del ricorso per conflitto di attribuzione:** decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolmità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che definisce l'ambito di applicazione dei commi 1 e 4 dell'art. 54 del decreto legislativo 267/2000, (come sostituito dal menzionato art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008).

**Esito del giudizio:** la Corte ha dichiarato:

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del d.P.R. 670/1972, all'art. 3 del d.P.R. 686/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici), all'art. 3 del d.P.R. 526/1987, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 92 del 2008, in riferimento agli artt. 6 e 97 della Costituzione;
- che spettava allo Stato, e per esso al Ministro dell'interno definire, con il decreto 5 agosto 2008, le nozioni di «incolumità pubblica» e di «sicurezza urbana» previste dall'art. 6 del decreto-legge n. 92/2008, e individuare le

situazioni in cui i Sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

### **Annotazioni:**

Preliminarmente la Corte riunisce i due ricorsi, per l'evidente connessione oggettiva e soggettiva tra il giudizio di legittimità costituzionale ed il giudizio per conflitto di attribuzioni, avendo quest'ultimo ad oggetto norme regolamentari attuative delle disposizioni impuginate in via principale.

Nel giudizio in via principale, la ricorrente censura l'art. 6 del decreto-legge n. 92/2008, che, nel sostituire integralmente l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce ai Sindaci ampi poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, reputando tali disposizioni lesive degli artt. 20 e 52, secondo comma, dello statuto.

La Provincia autonoma sostiene che, nell'ordinamento statutario speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, la potestà legislativa ed amministrativa in tema di pubblica sicurezza sarebbe attribuita ai Presidenti delle Province autonome in tutte le materie indicate dall'art. 20 dello statuto, mentre allo Stato spetterebbe la competenza nelle materie diverse da quelle elencate nella citata norma ed i Sindaci disporrebbero di un potere di tipo residuale. Ciò significherebbe anche una violazione degli artt. 6 e 116 della Costituzione, anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001, che prevedono un particolare regime di autonomia delle due Province. La ricorrente sostiene, inoltre, che la potestà della provincia autonoma sarebbe confermata anche dalle norme di attuazione dello statuto (in particolare, dall'art. 3 del d.P.R. n. 526/1987).

La Corte ha dichiarato tali censure non fondate, escludendo che le Province autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza interpretando l'art. 20 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito nelle relative norme di attuazione (d.P.R. n. 686/1973), nel senso «che le attribuzioni ivi previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale» (sentenza n. 211/1988; si veda anche la sentenza n. 129/2009), senza che da ciò possa dedursi la titolarità di un potere legislativo in materia. Sulla base di questa motivazione la Corte ha rigettato anche il conflitto di attribuzione relativo al decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 (Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione).

Con riferimento alla disposizione prevista dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge n. 92/2008, che stabilisce che il prefetto debba convocare un'apposita conferenza allorché «i provvedimenti adottati dai Sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi», la Provincia ritiene violato l'art. 52, secondo comma dello statuto speciale, che espressamente attribuisce al Presidente della Provincia il potere di adottare «i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni».

Al riguardo la Corte, nel richiamare la sentenza n. 45/1976 (secondo cui tale potere deve intendersi attribuito al Presidente della Giunta provinciale «quale



ufficiale del Governo» come un eccezionale conferimento della «competenza di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni», il quale «trova giustificazione nell'interesse preminente dello Stato») ha dato della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto: nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare «i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni», mentre la procedura di cui viene chiesta la censura potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste.

Anche la censura relativa all'art. 54 comma 6 del d. lgs. 267/2000, come sostituito dall'impugnato art. 6, del decreto-legge n. 92/2008, è stata ritenuta non fondata.

La disposizione impugnata prevede che, in «casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana», i Sindaci possano «modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio». La Provincia ricorrente in questo caso lamenta una violazione della competenza legislativa primaria in materia di turismo e industria alberghiera (art. 8, n. 20 dello Statuto) e della competenza legislativa secondaria in materia di commercio (art. 9 n. 3 dello Statuto) e di esercizi pubblici (art. 9 n. 7 dello Statuto).

Nel rigettare la questione di legittimità costituzionale, la Corte sottolinea che il nuovo art. 54, comma 6, fa esplicitamente riferimento ai «casi di emergenza» e alle «circostanze straordinarie», di conseguenza è evidente che esso riguarda soltanto «il potere dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili ed urgenti», e non il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici. Tale riferimento permette di giustificare la temporanea compressione della sfera di competenza amministrativa provinciale.

Infine, con ricorso per conflitto di attribuzione sollevato in relazione al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, la ricorrente lamenta la lesione della propria potestà legislativa primaria in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», «tutela del paesaggio», «viabilità», nonché della potestà legislativa in materia di «commercio» ed «esercizi pubblici» ed altresì in materia di pubblica sicurezza, nella parte in cui il suddetto decreto ministeriale definisce le nozioni di «incolumità pubblica» e «sicurezza urbana», elencando nel dettaglio le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare provvedimenti di pubblica sicurezza e ordine pubblico. La Provincia si duole, inoltre, della compressione delle corrispondenti competenze amministrative e delle funzioni di polizia amministrativa pacificamente spettanti alla Provincia nelle suddette materie.

A giudizio della Corte il conflitto non è fondato.

La censura relativa alla asserita lesione di competenze provinciali in tema di sicurezza e ordine pubblico è rigettata sulla base del rilievo – già effettuato

nell'esame del giudizio in via principale - che la Provincia non è titolare di attribuzioni proprie in tale ambito.

Quanto alle rimanenti doglianze, la Corte, nel premettere che il decreto censurato ha ad oggetto esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica ex art. 117, secondo comma, lettera *h*) Cost, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con ciò escludendo espressamente dal proprio ambito di riferimento la polizia amministrativa locale, afferma che i poteri esercitabili dai Sindaci, ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e non concernono i poteri relativi allo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

La Corte aggiunge infine che il rispetto del confine nei vari casi ed ambiti potrà essere oggetto di controlli giurisdizionali ad opera del giudice comune o della stessa Corte in sede di conflitto fra gli enti.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 23 luglio 2009, n. 253

**Materia:** tutela della salute

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** art. 117, terzo comma, Cost.; art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 670/1972

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 38/2008)

**Resistente/i:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto del ricorso:** art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti)

**Esito del giudizio:** La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

### **Annotazioni:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 4/2008 sostenendo che tale disposizione eccede la competenza legislativa attribuita alla Provincia dall'articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanità, nonché quella in materia di tutela della salute, riconosciuta dall'art. 117, terzo comma, Cost e dalla clausola di equiparazione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'art. 4, al comma 1, della legge impugnata, subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l'assenso; i successivi commi prevedono che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l'accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, inoltre, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

La disposizione censurata si presenta difforme da quanto stabilito dalla legislazione statale, in quanto il consenso informato è previsto solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope.

Come già affermato dalla Corte nella sentenza n. 438 del 2008, il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute.

Di conseguenza, il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

L'art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell'attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.

La norma statutaria, infatti, nell'individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l'art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

In conclusione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4/2008, in quanto con tale disposizione la Provincia, nell'individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.

Inoltre anche i successivi commi, essendo dipendenti dal comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e, pertanto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.